

Roma, 8 settembre 2021

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370.
00187 R O M A

Spett.le Sport e salute s.p.a.
Largo Lauro de Bosis, 15
00135 R O M A

Spett.le Roma Capitale
Piazza del Campidoglio, 1
00186, R O M A

Oggetto: Vertenza IM.A.C. Impresa Appalti Costruzione s.r.l. c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri/Sport e Salute S.p.A./Roma Capitale – sentenza n. 14849/2018 pubblicata in data 17/07/2018 del Tribunale Ordinario di Roma.

Con riguardo alla controversia in oggetto, si inoltra la seguente proposta di transazione
tra

IM.A.C. IMPRESA APPALTI COSTRUZIONE S.R.L. (P.IVA 04013060589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Giancarlo Nascetti, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini e dall'Avv. Laura Fioravanti (di seguito anche solo IMAC);

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Sport e salute S.p.A., già Coni Servizi S.p.A. (C.F. 07207761003), in persona dell'amministratore delegato *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ranieri;

Roma Capitale (C.F. 02438750586) assistita dall'Avv. Luigi D'Ottavi il quale sottoscrive anche in vece del legale rappresentante *p.t.*, giusti i poteri conferitigli con procura generale a transigere

Premesso che

- 1) con contratto stipulato in data 8 maggio 2008 in Roma, rep. n. 14, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", affidava alla COSPORT 2009 S.c.a.r.l., società consortile

costituita tra IMAC S.p.A., quale capogruppo mandataria dell'ATI, e TECNO-COS s.r.l. (mandante), l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della ristrutturazione dello "Stadio Centrale del Tennis" nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area del "Foro Italico" in Roma;

- 2) in data 23 luglio 2008, all'esito di incontro tenutosi tra le Amministrazioni e il Sindaco di Roma, veniva emesso dal RUP un Ordine di Sospensione dei lavori, firmato dall'Impresa con riserva; la ripresa dei lavori avveniva, su disposizione del RUP, in data 9 febbraio 2009;
- 3) successivamente l'Appaltatore contestava l'anomalo andamento dei lavori e iscriveva in contabilità n. 1 riserva per l'ammontare di € 8.749.387,29 oltre interessi e rivalutazione;
- 4) il RUP, valutata l'ammissibilità della riserva e la non manifesta infondatezza, promuoveva la costituzione di apposita commissione di accordo bonario a cui però non seguiva la formulazione di alcuna proposta da parte della Committente ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. n. 163 del 2006;
- 5) l'Appaltatore adiva, pertanto, il Tribunale Ordinario di Roma al fine di vedere riconosciuto l'importo complessivo di € 8.749.387,29, oltre interessi ed accessori come per legge e salvo ulteriori aggiornamenti, di cui alla riserva n. 1 in conseguenza dei danni subiti per effetto della sospensione dei lavori, di cui lamentava l'illegittimità;
- 6) la controversia veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 48540/2014 del Tribunale Ordinario di Roma;
- 7) si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comparsa di costituzione e risposta con la quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto dalla parte attrice, chiedendo il rigetto delle relative domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Coni Servizi S.p.A.;
- 8) si costituiva, quindi, Coni Servizi S.p.A., domandando anch'essa il rigetto delle domande di parte attrice, nonché della domanda nei propri confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa di Roma Capitale per essere manlevata dalla stessa;
- 9) del pari, si costituiva Roma Capitale chiedendo il rigetto delle avverse domande;
- 10) il primo grado si concludeva con sentenza n. 14849/2018 con cui il Tribunale di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Coni Servizi S.p.A. in solido al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 3.178.382,85 oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dalla data del 9 febbraio 2009;
- 11) avverso la predetta pronuncia promuovevano due differenti impugnazioni la Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.) con giudizio R.G. 1154/2019 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con giudizio R.G. 1299/2019. Gli appelli, previo accoglimento con ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16 aprile 2019 dell'istanza ex art. 351 c.p.c. depositata da Sport e salute S.p.A., venivano riuniti all'udienza dell'11 febbraio 2020, all'esito della quale il Collegio disponeva dapprima rinvio al 10 novembre 2020, successivamente al 9 marzo 2021 e da ultimo al 5 ottobre 2021, in ragione delle trattative pendenti;
- 12) alla luce di quanto sopra, a soli fini transattivi, le Parti hanno interesse a porre fine alle controversie insorte, secondo i termini e le modalità di seguito indicati.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Valore delle premesse

Le premesse sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

ARTICOLO 2 – Transazione.

Le Parti transigono e definiscono tutte le questioni controverse secondo le disposizioni che seguono:

- a) in via meramente transattiva e senza che ciò comporti ammissione di qualsivoglia responsabilità nei confronti di IMAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si obbliga a versare in favore di IMAC l'importo di euro 2.000.000,00 (duemilioni) e la Sport e salute S.p.A. si obbliga a versare in favore di IMAC l'importo di euro 640.383,50 (seicentoquarantamilatrecentoottantatre,50, derivante dall'importo di € 700.000,00 dal quale è stato detratto l'importo di € 59.616,50 già versato da Sport e Salute S.p.A. a titolo di imposta di registro) senza vincolo di solidarietà tra loro; resta pertanto inteso che il pagamento effettuato libererà definitivamente la parte che lo ha eseguito da ogni obbligazione sia nei confronti di IMAC sia nei confronti delle altre Parti. Tali importi sono da intendersi omnicomprensivi, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, diritto, azione, ragione e aspettativa connessa o dipendente dal contratto d'appalto indicato nelle premesse e da qualsiasi altro accordo intervenuto tra le Parti o tra alcune di esse;
- b) IMAC dichiara di accettare il pagamento degli importi di cui sopra senza avere più nulla a pretendere per i titoli rivendicati nonché per eventuali rivalutazione e interessi dovuti su tali somme, con conseguente rinuncia a tutte le domande portate nell'ambito del giudizio indicato in premessa, nei confronti di tutte le altre parti del giudizio stesso.

ARTICOLO 3 – Modalità di pagamento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e salute S.p.A. si impegnano a corrispondere le predette somme rispettivamente dovute in un'unica soluzione.

I versamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:- IBAN: IT 1300306905070100000003942 presso Intesa San Paolo. La contabile di bonifico accettato ed effettuato costituirà prova e quietanza liberatoria dell'adempimento.

I pagamenti sono subordinati all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento dovrà avvenire entro il termine, da considerarsi essenziale, di 90 giorni dalla comunicazione alla Struttura di Missione del decreto di registrazione della Corte dei Conti.

ARTICOLO 4 – Rinuncia al giudizio di appello.

Le parti, ritenendosi soddisfatte delle reciproche concessioni pattuite con il presente accordo, intervenuto il pagamento dell'importo suddetto (art. 2) desisteranno in modo definitivo da tutte le domande, eccezioni e contestazioni reciprocamente mosse nel giudizio di primo grado R.G. n. 48540/2014 e nel giudizio di appello R.G. n. 1154/2019 (al quale è stato riunito il giudizio R.G. n. 1299/2019), ivi comprese quelle tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Sport e salute s.p.a. e tra quest'ultima e Roma Capitale.

Le Parti si impegnano a dar corso all'estinzione del giudizio di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c..

ARTICOLO 5 – Spese del giudizio.

Le Parti convengono che ciascuna di esse provvederà al pagamento delle proprie spese legali, fatta eccezione per quelle liquidate in primo grado in favore di Roma Capitale e poste a carico di Sport e salute s.p.a., che tali due parti transattivamente riducono ad euro 10.000,00 (diecimila) oltre accessori, per un totale di euro 13.880,00

(tredicimilaottocentoottanta), oltre al rimborso della quota del compenso del CTU già versata da Roma Capitale, pari ad euro 4.599,00 (quattromilacinquecentonovantanove). Il versamento dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario intestato a Roma Capitale presso Unicredit Filiale 52 Tesoreria di Roma Capitale IBAN IT69P0200805117000400017084. La contabile di bonifico accettato ed effettuato, che costituirà prova e quietanza liberatoria dell'adempimento, dovrà essere inoltrata all'indirizzo e-mail: recuperocrediti.avvocatura@comune.roma.it.

ARTICOLO 6 – Natura della transazione

Le Parti riconoscono e danno atto che la presente transazione ha natura novativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1976 cod. civ..

ARTICOLO 7– Spese di registrazione e imposta di registro.

Le spese di registrazione della presente scrittura, ove sia necessaria la registrazione, saranno a carico di IMAC.

L'imposta di registro della sentenza n. 14849/2018 pubblicata in data 17/07/2018 del Tribunale Ordinario di Roma è stata versata in misura integrale da Sport e Salute S.p.A. in data 07/06/2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 37 DPR n. 131/1986 IMAC e Sport e Salute S.p.A. pattuiscono che la stessa venga ripartita nei rapporti interni in parti uguali. Per l'effetto, la quota dovuta da IMAC, pari a 59.616,50 risulta detratta dall'ammontare riconosciuto a titolo transattivo da parte di Sport e Salute S.p.A., pari a € 700.000,00, come indicato al precedente articolo 2, punto a.

ARTICOLO 8

Il presente atto sarà ritenuto vincolante per le Parti soltanto a seguito dell'approvazione dell'atto medesimo dai competenti organi di controllo.

Per concludere la transazione di cui alla presente proposta, Vi invitiamo a trasmettere al nostro indirizzo pec imacspa@pec.edilcassadellazio.it copia della presente sottoscritta in segno di integrale e incondizionata accettazione della proposta stessa. Gli effetti dell'accordo decorreranno dal momento in cui tutte le parti avranno ricevuto, anche via pec, l'accettazione della presente proposta di tutte le altre parti, sottoscritta anche dai rispettivi legali ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L. n. 247/2012.

IM.A.C. IMPRESA APPALTI COSTRUZIONE S.R.L.

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da

Giancarlo NASCETTI

C = IT

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni

Il Coordinatore



Firmato digitalmente
da VICCHIARELLO PAOLO
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.),

Il legale rappresentante

VITO COZZOLI

20.09.2021 11:13:32

UTC

Roma Capitale,

avv. Luigi D'Ottavi giusta procura generale

D'OTTAVI LUIGI

Firmato digitalmente da

D'OTTAVI LUIGI

Data: 2021.09.13 12:54:38 +02'00'

Rinuncia alla solidarietà.

Gli Avv.ti Arturo Cancrini e Laura Fioravanti, Fabrizio Fedeli, Massimo Ranieri e Luigi D'Ottavi sottoscrivono la presente per espressa rinuncia alla solidarietà *ex art. 13, comma 8, L. 31 dicembre 2012 n. 247 (già art. 68 R.D.L. n. 1578/1933)* relativamente al contenzioso.

Documento firmato da:
Fabrizio Fedeli
08.09.2021 07:56:35 UTC



Firmato digitalmente da: FIORAVANTI LAURA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 08/09/2021 12:07:34

Ranieri

Massimo

Firmato digitalmente
da Ranieri Massimo

Data: 2021.09.10

11:20:30 +02'00'

Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 28/12/2021 alle 13:03:52 UTC.









Verifica effettuata alla data 28/12/2021 alle 13:03:35 UTC.

1. File esaminato: "accordo sottoscritto dalle parti.pdf"

Il file *accordo sottoscritto dalle parti.pdf* è un documento elettronico di tipo file PDF (Acrobat) firmato.

- Impronta del file: e2ccfd6b79b39f3829936893afd6c5ea18f894b2e564c854bef71d6d34e4350d
- Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) VICCHIARELLO PAOLO	Poste Italiane EU Qualified Certificates CA	
2) Cozzoli Vito	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	
3) NASCETTI Giancarlo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	
4) D'OTTAVI LUIGI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	
5) Ranieri Massimo	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	
6) FIORAVANTI LAURA	Namirial CA Firma Qualificata	
7) CANCRINI ARTURO	Namirial CA Firma Qualificata	
8) Fedeli Fabrizio	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	

1.1.1 Firma n° 1 - VICCHIARELLO PAOLO

La firma è integra e valida

Questa firma è stata apposta da **VICCHIARELLO PAOLO**, C.F./P.IVA **TINIT-VCCPLA78P17E435H**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **VICCHIARELLO PAOLO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-VCCPLA78P17E435H**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **2230a648e56543ac**
- Rilasciato da: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6, 0.4.0.2042.1.2, 1.3.76.48.1.2.3.3**
- Validità: dal **29/04/2021 alle 08:26:05** al **28/04/2024 alle 08:26:05**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 14:03:44**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.1\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.2 Firma n° 2 - Cozzoli Vito

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **Vito Cozzoli**, C.F./P.IVA **TINIT-CZZVTI64P15A662C**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **Vito Cozzoli**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CZZVTI64P15A662C**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **3440df02318a2983**
- Rilasciato da: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **02/04/2020 alle 09:58:41** al **02/04/2023 alle 09:58:41**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 13:46:44**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.2\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.3 Firma n° 3 - NASCETTI Giancarlo

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **NASCETTI Giancarlo**, C.F./P.IVA **TINIT-NSCGCR42H23H501Y**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **NASCETTI Giancarlo**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-NSCGCR42H23H501Y**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **776c612faeea8731605997c30f8bd6a1**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **03/09/2021 alle 02:00:00** al **03/09/2024 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 13:00:25**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.3\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.4 Firma n° 4 - D'OTTAVI LUIGI

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **D'OTTAVI LUIGI**, C.F./P.IVA **TINIT-DTTLGU73R13H501M**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **D'OTTAVI LUIGI**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-DTTLGU73R13H501M**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5f93453acc196daef8d80be3860fbafc**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**

- Validità: dal **23/01/2019 alle 01:00:00** al **23/01/2022 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 13:00:25**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.3\]](#))

✔ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.5 Firma n° 5 - Ranieri Massimo

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **Ranieri Massimo**, C.F./P.IVA **TINIT-RNRMSM57H02H501X**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **Ranieri Massimo**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-RNRMSM57H02H501X**
- Titolo: **avvocato**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **609ed3c4c9430887354f42c42e571144**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **17/01/2019 alle 01:00:00** al **17/01/2022 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 13:00:25**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.3\]](#))

✔ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.6 Firma n° 6 - FIORAVANTI LAURA

La firma è integra e valida

La firma non rispetta la Determinazione 147/2019. In particolare:

Questa firma è stata apposta da **FIORAVANTI LAURA**, C.F./P.IVA **TINIT-FRVLRA80E60Z112V**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **FIORAVANTI LAURA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-FRVLRA80E60Z112V**
- Titolo: **4.6 Avvocato**
- Organizzazione: **ORDINE AVVOCATI ROMA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **2d780cdfca4ed0f3**
- Rilasciato da: **Namirial CA Firma Qualificata**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2, 0.4.0.2042.1.2**
- Validità: dal **08/02/2021 alle 17:09:00** al **08/02/2024 alle 00:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 14:03:45**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.4\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.7 Firma n° 7 - CANCRINI ARTURO

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Questa firma è stata apposta da **CANCRINI ARTURO**, C.F./P.IVA **TINIT-CNCRTR55C13H501S**, nazione **IT**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **CANCRINI ARTURO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CNCRTR55C13H501S**
- Titolo: **4.6 Avvocato**
- Organizzazione: **ORDINE AVVOCATI ROMA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5d6cf1d81ad59793**
- Rilasciato da: **Namirial CA Firma Qualificata**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2, 0.4.0.2042.1.2**
- Validità: dal **07/01/2019 alle 16:56:00** al **06/01/2022 alle 00:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 14:03:45**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.4\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.8 Firma n° 8 - Fedeli Fabrizio

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **Fabrizio Fedeli**, C.F./P.IVA **TINIT-FDLFRZ70B15H501F**, nazione **IT**, in data **08/09/2021 alle 09:56:36**.

Dettagli Certificato

- Common Name: **Fabrizio Fedeli**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-FDLFRZ70B15H501F**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Avvocatura Generale dello Stato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **460dfa97cce42298**
- Rilasciato da: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **09/12/2020 alle 09:07:25** al **09/12/2022 alle 09:07:25**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **28/12/2021 alle 13:46:44**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.2\]](#))

✔ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Poste Italiane S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **7596232f8978254d**
- Rilasciato da: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.76.48.1.4.1.1**
- Validità: dal **07/03/2017 alle 10:22:49** al **07/03/2037 alle 10:22:49**

1.A.1.2 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4d4afd13e8ae2789**
- Rilasciato da: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741**
- Validità: dal **26/04/2017 alle 08:28:06** al **21/04/2037 alle 08:28:06**

1.A.1.3 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**

1.A.1.4 Dettagli Certificato

- Common Name: **Namirial CA Firma Qualificata**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Namirial S.p.A./02046570426**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4158c13a49d29819**
- Rilasciato da: **Namirial CA Firma Qualificata**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **24/11/2010 alle 16:01:29** al **24/11/2030 alle 16:01:29**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

IL COORDINATORE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e in particolare l'articolo 48-bis, così come modificato dall' articolo 1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" che ha disposto, tra l'altro, l'autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro On. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Roberto Garofoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l'incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari nazionali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021 al n. 934, e ridenominata “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili, incaricata di porre in essere, fra gli altri, i necessari adempimenti per la definizione delle attività residuali connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni;

VISTO il decreto del Segretario Generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa;

PREMESSO CHE

- con contratto stipulato in data 8 maggio 2008 in Roma, rep. n. 14, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", affidava alla COSPORT 2009 S.c.a.r.l., società consortile costituita tra IM.A.C. S.p.A., quale capogruppo mandataria dell'ATI, e TECNO-COS s.r.l. (mandante), l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della ristrutturazione dello “Stadio Centrale del Tennis” nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area del “Foro Italico” in Roma;
- in data 23 luglio 2008, all'esito di incontro tenutosi tra le Amministrazioni e il Sindaco di Roma, veniva emesso dal RUP un Ordine di Sospensione dei lavori, firmato dall'Impresa con riserva; la ripresa dei lavori avveniva, su disposizione del RUP, in data 9 febbraio 2009;
- successivamente l'Appaltatore contestava l'anomalo andamento dei lavori e iscriveva in contabilità n. 1 riserva per l'ammontare di € 8.749.387,29 oltre interessi e rivalutazione;
- il RUP, valutata l'ammissibilità della riserva e la non manifesta infondatezza, promuoveva la costituzione di apposita commissione di accordo bonario a cui però non seguiva la formulazione di alcuna proposta da parte della Commissione ai sensi dell'art. 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- l'Appaltatore adiva, pertanto, il Tribunale Ordinario di Roma al fine di vedere riconosciuto l'importo complessivo di € 8.749.387,29, oltre interessi ed accessori come per legge e salvo ulteriori aggiornamenti, di cui alla riserva n. 1 in conseguenza dei danni subiti per effetto della sospensione dei lavori, di cui lamentava l'illegittimità;
- la controversia veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 48540/2014 del Tribunale Ordinario di Roma;
- si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con comparsa di costituzione e risposta con la quale impugnava e contestava tutto quanto dedotto dalla parte attrice, chiedendo il rigetto delle relative domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Coni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Servizi S.p.A.;

- si costituiva, quindi, Coni Servizi S.p.A., domandando anch'essa il rigetto delle domande di parte attrice, nonché della domanda nei propri confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa di Roma Capitale per essere manlevata dalla stessa;
- del pari, si costituiva Roma Capitale chiedendo il rigetto delle avverse domande;
- il primo grado si concludeva con sentenza n. 14849/2018, con cui il Tribunale di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri e Coni Servizi S.p.A. in solido al pagamento nei confronti dell'attrice: della somma di € 3.178.382,85 oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dalla data del 9 febbraio 2009; a titolo di spese di lite, della somma di € 3.403,85 per spese vive ed € 39.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Poneva, infine, le spese del CTU, già liquidate separatamente, a carico delle medesime parti convenuta e chiamata in causa Coni servizi S.p.A.;
- con nota prot. 3681 del 3 gennaio 2019, acquisita al prot. SMCGM 0000016 del 4 gennaio 2019, di trasmissione della predetta sentenza, l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentava che la IM.A.C. s.r.l. aveva manifestato la propria disponibilità a transigere la controversia anche attraverso una riduzione delle proprie spettanze, in funzione di un immediato pagamento di quanto dovuto, naturalmente al fine di scongiurare le lungaggini connesse all'instaurazione del secondo grado di giudizio;
- nel mese di gennaio 2019 si apriva pertanto la fase della negoziazione, alla presenza di tutte le parti coinvolte, senza trovare un'utile definizione entro i termini dettati per la interposizione dell'appello (17 febbraio 2019);
- avverso la predetta pronuncia promuovevano due differenti impugnazioni Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.) con giudizio R.G. 1154/2019 e la Presidenza del Consiglio dei ministri con giudizio R.G. 1299/2019. Gli appelli, previo accoglimento con ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16 aprile 2019 dell'istanza *ex art.* 351 c.p.c. depositata da Sport e salute s.p.a., venivano riuniti ed il relativo giudizio è, allo stato, pendente;
- con nota prot. 429350 del 30 luglio 2019, acquisita al prot. SMCGM 0001110 del 6 agosto 2019, l'Avvocatura Generale dello Stato confermava l'opportunità di coltivare una trattativa finalizzata alla definizione bonaria della vertenza;
- all'esito delle citate trattative, con nota del 24 maggio 2021, acquisita al prot. SMCGM 0000749 del 25 maggio 2021, l'Avvocatura Generale dello Stato inviava la stesura definitiva dello schema di accordo transattivo su cui esprimeva l'assenso e chiedeva le conclusive determinazioni dell'amministrazione;
- con appunto prot. SMCGM 0000976 del 5 luglio 2021, il predetto schema di accordo transattivo era inviato al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il definitivo nulla osta;
- con annotazione in data 7 luglio 2021, acquisita al prot. SMCGM 0001005 del 9 luglio 2021, il predetto Segretario Generale chiedeva alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni di acquisire l'avviso del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- con nota prot. DAGL-UCCG0021165 del 4 agosto 2021, acquisita al prot. SMCGM 0001192 del 5 agosto 2021, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi comunicava, con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

riferimento agli aspetti legali della vicenda, di non avere osservazioni aggiuntive da formulare rispetto alle valutazioni espresse dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- con appunto prot. SMCGM 0001262 del 17 agosto 2021 la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni inviava al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per le conseguenti determinazioni;
- con annotazione in data 30 agosto 2021, acquisita al prot. SMCGM 0001333 del 31 agosto 2021, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri esprimeva il nulla osta alla sottoscrizione del citato schema di accordo transattivo;

TENUTO CONTO che è intenzione delle Parti procedere alla definizione della controversia insorta definendo transattivamente il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (R.G. 1154/2019) ed i reciproci rapporti in contestazione con specifico atto di transazione;

VISTO l'atto transattivo sottoscritto digitalmente dalle Parti e dai rispettivi legali, perfezionatosi in data 23 settembre 2021, e, in particolare, l'articolo 2, con il quale definiscono tutte le questioni controverse secondo le disposizioni che seguono:

- a) in via meramente transattiva e senza che ciò comporti ammissione di qualsivoglia responsabilità nei confronti di IM.A.C. s.r.l., la Presidenza del Consiglio dei ministri si obbliga a versare in favore di IM.A.C. s.r.l. l'importo di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) e la Sport e salute S.p.A. si obbliga a versare in favore di IM.A.C. s.r.l. l'importo di euro 640.383,50 (seicentoquarantamilatrecentoottantatre/50), derivante dall'importo di € 700.000,00 dal quale è stato detratto l'importo di € 59.616,50 già versato da Sport e Salute S.p.A. a titolo di imposta di registro, senza vincolo di solidarietà tra loro; resta pertanto inteso che il pagamento effettuato libererà definitivamente la parte che lo ha eseguito da ogni obbligazione sia nei confronti di IM.A.C. s.r.l. sia nei confronti delle altre Parti. Tali importi sono da intendersi omnicomprensivi, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, diritto, azione, ragione e aspettativa connessa o dipendente dal contratto d'appalto indicato nelle premesse e da qualsiasi altro accordo intervenuto tra le Parti o tra alcune di esse;
- b) IM.A.C. s.r.l. dichiara di accettare il pagamento degli importi di cui sopra senza avere più nulla a pretendere per i titoli rivendicati nonché per eventuali rivalutazione e interessi dovuti su tali somme, con conseguente rinuncia a tutte le domande portate nell'ambito del giudizio indicato in premessa, nei confronti di tutte le altre parti del giudizio stesso;

VISTA la nota prot. SMCGM n. 2054 del 5 novembre 2021 con cui è stato richiesto all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo - contabile l'integrazione della somma pari a € 2.000.000,00 (diconsi euro *duemilioni*/00) sul Capitolo n. 203 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato "Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", per l'anno 2021, necessaria alla liquidazione degli oneri derivanti dal richiamato accordo transattivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 515/Bil del 24 dicembre 2021, di variazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

in aumento, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento esistente sul capitolo di spesa n. 203, C.D.R. 1, della somma di euro 2.000.000,00, acquisito agli atti al prot. n. SMCGM 0002716 del 27 dicembre 2021;

VISTA la circolare dell'UBRRAC del 3 dicembre 2021, prot. n. 33634, di diramazione delle necessarie indicazioni circa gli adempimenti relativi alla chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2021, che ha indicato il 14 dicembre 2021 quale termine ultimo e improrogabile per la trasmissione al suddetto Ufficio degli ordini di pagare, riferiti all'esercizio finanziario in corso;

VISTO l'articolo 3 del summenzionato accordo transattivo, che stabilisce che il pagamento dell'importo di euro 2.000.000,00 dovrà avvenire entro il termine, da considerarsi essenziale, di 90 giorni dalla comunicazione alla Struttura di Missione della registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti;

VISTO l'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, e in particolare il comma. 4, lett. b), che stabilisce che "in deroga a quanto previsto dal comma 3 [...] l'impegno di spesa è interamente assunto a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il corrente esercizio finanziario nel caso di utilizzo di [...] assegnazioni di risorse dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.12, su capitoli che negli esercizi finanziari successivi non presentino disponibilità finanziarie sufficienti all'assunzione degli impegni pluriennali ad esigibilità";

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dell'accordo transattivo e alla corrispondente assunzione del relativo impegno di spesa dell'ammontare di euro 2.000.000,00, in favore della I.M.A.C. s.r.l., a valere sul capitolo 203, p.g. 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021;

TENUTO CONTO della disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo 203 piano gestionale 1 iscritto nel C.D.R. 1. - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021;

VISTA la regolarità contributiva della I.M.A.C. s.r.l., come da DURC allegato, che diventa parte integrante del presente decreto;

VISTA la dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal rappresentante legale della I.M.A.C. s.r.l. ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. acquisita al prot. SMCGM 0002724 del 28 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accordo di che trattasi ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo n. 33/2013;

per quanto visto, dato atto, considerato e ritenuto:

DECRETA

1. E' approvato l'atto transattivo sottoscritto digitalmente in data 23 settembre 2021 dalla I.M.Ac. s.r.l., dalla Struttura di missione, da Sport e Salute s.p.a. e da Roma Capitale, con il quale I.M.A.C. s.r.l. dichiara di accettare il pagamento dell'importo di € 2.000.000,00 (diconsi *euro duemilioni/00*) da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri senza avere più nulla a pretendere per i titoli rivendicati nonché per eventuali rivalutazione e interessi dovuti su tali somme, con conseguente rinuncia a tutte le domande portate nell'ambito del pendente giudizio di appello, nei confronti di tutte le altre parti del giudizio stesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

AUTORIZZA

1. L'assunzione dell'impegno di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) in favore della I.M.A.C. s.r.l., con sede a Roma, in Via Piemonte 39 – 00187 Roma, C.F. n. 04013060589, per quanto specificato nel citato Accordo transattivo.
2. Alla copertura finanziaria dell'importo di cui sopra si farà fronte con le risorse all'uopo disponibili, per l'intervento di cui trattasi, sul capitolo n. 203 pg. 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Coordinatore
Dott. Paolo Vicchiarello



PEC

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 –
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CT 33105/14
Sez. I
Avv. F. Fedeli
E-mail:
fabrizio.fedeli@avvocaturastato.it

Si prega di indicare
nella successiva
corrispondenza i dati
sopra riportati

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Struttura di Missione per gli Anniversari di
Interesse Nazionale
Via della Ferratella in Laterano, n. 51
00184 ROMA
(rif. nota DAGL prot. n. 0019751 P.4.3.22/2363
del 15/9/2014)
PEC anniversarinteressenazionale@pec.governo.it**

SMCGM-0000016-A-04/01/2019

**E p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica
Piazza Colonna n. 370
00187 ROMA
(rif. nota prot. n. 356151 del 3/9/2014)
PEC ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it**

Oggetto: IMAC Impresa Appalti e Costruzione s.r.l. c/Presidenza del Consiglio dei Ministri, CONI Servizi s.p.a., Roma Capitale – Tribunale di Roma – sezione XVII specializzata in materia di imprese – Proc. r.g.n. 48540/2014 – Sentenza n. 14849/2018 -

Con riferimento all'affare in oggetto si trasmette la sentenza n. 14849/18 con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di IMAC s.r.l. condannando codesta Amministrazione al pagamento di € 3.178.382,85, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dal 9 febbraio 2009.

L'importo della condanna dovrà essere ripartito, nei rapporti interni, con Coni Servizi s.p.a. che è stata condannata in solido dal Tribunale in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla Scrivente.

Il Tribunale ha ritenuto illegittima la sospensione dei lavori disposta dal responsabile del procedimento il 23 luglio 2008, in quanto *“L'ordine di sospensione è stato motivato in*



Avvocatura Generale dello Stato

relazione alla "necessità di definire soluzioni progettuali condivise da tutte le Amministrazioni che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro italico".

Nella premessa del provvedimento erano richiamati la nota con la quale la Soprintendenza per Beni Architettonici e il Paesaggio di Roma (n. A446 del 23 giugno 2008), aveva sospeso il proprio parere di competenza, in attesa delle ulteriori definizioni progettuali necessarie, e la nota n. 282 del 22 luglio 2008, con la quale la Coni Servizi s.p.a., aveva sollecitato l'adozione del provvedimento "a seguito dell'incontro tenutosi con il Sindaco di Roma in data 21 luglio u.s."

Invero, non è dato desumere dal tenore del provvedimento di sospensione né dagli ulteriori documenti acquisiti le effettive esigenze che avessero reso necessaria la rimodulazione del progetto. In ogni caso, emerge inequivocabilmente che la sospensione dei lavori e la sua durata dipesero esclusivamente da esigenze della stazione appaltante e derivarono dalla richiesta della società Coni servizi s.p.a., documentata in atti dalla produzione della nota inviata da quest'ultima al responsabile del procedimento, quest'ultima asseritamente a sua volta originata dalla posizione assunta da Roma Capitale, ...".

Ad avviso della Scrivente la sentenza non è utilmente censurabile in appello atteso che la sospensione dei lavori è stata disposta, nella specie, al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 del D.M. n. 145/2000, all'epoca vigente; come correttamente ritenuto dal Tribunale "Non si ravvisa nella fattispecie alcuna delle situazioni contemplate dalle disposizioni richiamate dato che è ragionevole ritenere che la stazione appaltante dovesse avere concertato l'idoneità del progetto con gli altri Enti interessati all'esecuzione dell'opera o comunque coinvolti nel rilascio delle necessarie autorizzazioni prima di procedere all'affidamento dei lavori ed anche alla consegna degli stessi per la loro esecuzione".

Per le ragioni esposte in motivazione dal Tribunale, che appaiono condivisibili, non appare contestabile, con ragionevoli possibilità di successo in appello, la responsabilità della



Avvocatura Generale dello Stato

committente in relazione all'illegittima sospensione dei lavori disposta con il provvedimento assunto dal responsabile del procedimento in data 23 luglio 2008.

L'eventuale gravame, quindi, potrebbe concentrarsi unicamente sulla liquidazione del risarcimento accordato dal Tribunale, allo scopo di ottenerne una decurtazione.

A tale riguardo si rappresenta che la IMAC s.r.l. tramite il proprio legale, con note del 26 luglio u.s. e del 10 dicembre u.s., che si allegano alla presente, ha manifestato, come ribadito nell'ultima nota prot. n. 7178/2018, *"la disponibilità a transigere la controversia, anche attraverso riduzione delle proprie spettanze in funzione di un immediato pagamento di quanto dovuto"*.

Ad avviso della Scrivente, salvo diversa determinazione di codesta Amministrazione, è opportuno accogliere la disponibilità della parte attrice e cercare di ottenere, su base consensuale, una congrua riduzione del risarcimento liquidato dal Tribunale; a tal fine, questa Avvocatura chiederà al legale di controparte di precisare nei dettagli il contenuto della rinuncia alla quale IMAC s.r.l. si è dichiarata disponibile per la successiva valutazione di congruità da parte di codesta Amministrazione.

Al tempo stesso dovrà valutarsi la disponibilità di Coni Servizi s.p.a. ad aderire all'eventuale transazione e definire la quota di accollo nei rapporti interni tra gli obbligati solidali.

Si fa riserva di comunicare i successivi sviluppi delle interlocuzioni avviate con le altre parti.

l'Avvocato incaricato

Fabrizio Fedeli

il Vice Avvocato Generale

Gianfranco Pignatone

Sentenza n. 14849/2018 pubbl. il 17/07/2018

RG n. 48540/2014

Repert. n. 16042/2018 del 17/07/2018

N. 48540/2014 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Scen 14849/18
Rep 16042/18

Il Collegio composto dai Magistrati

Dott. Tommaso Marvasi - Presidente
Dott. Fausto Basile - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 48540 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 21 febbraio 2018

TRA

IM.A.C. Impresa Appalti e Costruzione s.r.l., con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 39; in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Mercalli n. 13;

- attrice

E

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- convenuta

E

Coni Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Ranieri, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Via dei Tre Orologi n. 10/e;

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi D'Ottavi, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

- chiamate in causa

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 febbraio 2018, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la IM.A.C. Impresa Appalti e Costruzione s.r.l. conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir *"In accoglimento della riserva n. 1 e, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, accertare e dichiarare il diritto della IM.A.C. Impresa Appalti e Costruzioni s.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI, costituita con TECNO-COS s.r.l. (mandante) alla corresponsione della somma di Euro 8.749.387,29 e, per l'effetto, condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria come per legge e IVA se dovuta come per legge"*.

Premetteva l'attrice che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009" era stato dichiarato "grande evento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis, comma 5 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito in L. 401 del 9 novembre 2001.

Esponneva che, con nota prot. 150 del 5 ottobre 2006, la Coni Servizi s.p.a. aveva richiesto al Commissario delegato per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto "Roma 2009" di porre in essere

una collaborazione finalizzata al compimento del programma di riqualificazione e di recupero funzionale del Parco del Foro italo-romano, compreso lo Stadio del Tennis, utilizzando la struttura commissariale per il raggiungimento degli obiettivi.

Il progetto di ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis, nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell'area del Foro italo-romano, era stato esaminato, in particolare, dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, che aveva espresso parere favorevole, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Il 9 agosto 2007 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara da esperirsi con le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'esito della procedura di gara era risultata aggiudicataria della realizzazione dell'opera l'ATI IMAC s.p.a. (I.M.A.C. Impresa Appalti Costruzione s.r.l. – Tecnocos s.r.l.) e il 18 febbraio 2008 era stata pubblicata l'aggiudicazione definitiva.

In seguito, erano state recepite dall'Amministrazione le prescrizioni in variante all'assetto progettuale rese dalle Amministrazioni competenti.

In data 11 febbraio 2008 erano state consegnate le aree all'ATI, affinché fosse dato inizio alle attività di impianto del cantiere alle procedure propedeutiche alla redazione del Progetto definitivo.

Con contratto stipulato in Roma, in data 8 maggio 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto Roma 2009 aveva affidato alla Cosport 2009 s.c.a r.l., società consortile, costituita tra IMAC, quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. e Tecno-cos s.r.l., l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area del Foro italo-romano in Roma.

Nei termini previsti, l'Ati ha presentato il progetto esecutivo in variante, dell'importo di euro 35.142.423,19, approvato dalla Commissione Impianti sportivi del Coni in data 7 aprile 2008; il termine di ultimazione dei lavori era stabilito in trecentotrenta giorni con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi.

I lavori, sotto le riserve di legge, erano stati consegnati il 9 maggio 2008.

In data 22 luglio 2008, Coni servizi, con nota n. 282, all'esito di una riunione tenutasi con il Sindaco di Roma, aveva "ribadito il convincimento" che i lavori di ristrutturazione dello Stadio del Tennis del Foro italo-romano dovessero essere immediatamente sospesi.

In data 23 luglio 2008, l'Ufficio del Commissario delegato per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto aveva ordinato la sospensione dei lavori e aveva disposto la ripresa di essi quando le condizioni di forza maggiore avessero consentito l'esecuzione di essi a regola d'arte.

Nella motivazione del provvedimento, si dava conto della necessità di definire soluzioni progettuali condivise da tutte le Amministrazioni che avevano sottoscritto il protocollo di intesa per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro Italico.

Il verbale di sospensione era sottoscritto con riserva da parte dell'appaltatore.

Con nota del 16 settembre 2008, ricevuta in data 17 settembre 2008, l'ATI aveva diffidato la Committente a disporre l'immediata ripresa dei lavori, ma il Commissario delegato aveva dato riscontro negativo alla diffida sostenendo che i lavori non potessero essere ripresi.

Il 2 ottobre 2008, con nota assunta al protocollo del committente in data 3 ottobre 2008, l'appaltatrice aveva esplicitato la riserva, procedendo ad una prima quantificazione dei danni sofferti.

Con nota del 27 ottobre 2008, il Commissario delegato aveva rappresentato la necessità di rielaborare il progetto, a seguito della richiesta di Roma capitale di renderlo più aderente alle nuove esigenze dell'Amministrazione comunale; nella nota sosteneva che la rimodulazione avesse avuto esito conclusivo nella Conferenza di Servizi del 23 ottobre 2008, in cui era stata condivisa una nuova proposta progettuale.

Era pertanto disposto che l'impresa aggiudicatrice facesse pervenire entro quindici giorni la progettazione esecutiva dell'intervento al fine di dare avvio alla ripresa dei lavori.

Soltanto in data 9 febbraio 2009, il RUP aveva ordinato la ripresa dei lavori, sulla base di un nuovo progetto esecutivo.

Aveva fatto seguito la redazione ed approvazione, in data 7 aprile 2009, di un primo atto aggiuntivo, con il quale era stata disposta l'esecuzione dei lavori variati in due stralci dell'importo complessivo di euro 28.447.859,56.

Il 30 giugno 2009 era stato redatto Certificato di ultimazione dei lavori relativi al primo stralcio funzionale, firmato con riserva dall'ATI.

I lavori erano stati poi sospesi al fine di consentire lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto.

Era stata disposta la ripresa degli stessi in data il 1 settembre 2009; segnatamente era stabilito che i lavori dovessero essere ultimati in data 31 luglio 2010 e che comunque talune opere individuate fossero completate entro il 31 marzo 2010, al fine di consentire lo svolgimento degli Internazionali di Tennis.

Sosteneva l'attrice che non fosse stato possibile procedere, però, alla realizzazione delle strutture di fondazione nell'area interessata dalla presenza del collettore fognario "Alto della Farnesina", in quanto lo spostamento dello stesso non era stato operato dalla committente e si era quindi reso necessario procedere ad una modifica progettuale per non interferire con esso.

Il 17 novembre 2009, era stato emesso Ordine di servizio con il quale era imposto all'ATI di procedere come da progetto in variante.

Nonostante le sospensioni e gli ordini di servizio, la Direzione lavori certificava in data 31 marzo 2010 l'avvenuta ultimazione in tempo utile dei lavori relativi allo stralcio funzionale allo svolgimento degli Internazionali di Italia di tennis.

Ancora in data 31 marzo 2010 i lavori erano stati sospesi per lo svolgimento della manifestazione sportiva.

In data 10 giugno 2010 erano sottoscritti altro atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, con i quali l'ATI accettava di eseguire i lavori variati; in data 15 giugno 2010 era stato stipulato un secondo Atto aggiuntivo.

Il 18 ottobre 2010, era stata disposta la ripresa dei lavori e questi ultimi erano stati completati il 16 dicembre 2010, nel termine fissato.

L'Ati aveva sottoscritto con riserva il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori, formulando richiesta risarcitoria per la somma di euro 8.749.387,29.

Il RUP, valutata l'ammissibilità della riserva e la non manifesta infondatezza di essa, aveva promosso la costituzione di apposita commissione per la formulazione di proposta di accordo bonario.

Le opere erano state successivamente sottoposte a collaudo e la Commissione di collaudo ne aveva attestato la regolare esecuzione.

Nessuna proposta era stata formulata in sede di Commissione di Accordo bonario da parte della Committente e l'Ati aveva, dunque, inoltrato diffida nei confronti di quest'ultima ai fini della risoluzione delle riserve.

Tanto premesso in fatto, deduceva l'attrice l'inadempimento della Committente alle obbligazioni assunte nei suoi confronti, con il contratto di appalto: segnatamente si doleva dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dei lavori del 23 luglio 2008, in quanto motivato in relazione all'indimostrata necessità di consentire all'Ufficio del Commissario delegato di dare avvio ad una rimodulazione del progetto esecutivo dell'opera, in modo da pervenire all'individuazione di una nuova soluzione progettuale condivisa da tutte le amministrazioni coinvolte e comunque in assenza di circostanze legittimanti la stessa.

Affermava che da tale illegittima sospensione, protrattasi dal 23 luglio 2008 al 9 febbraio 2009, le fossero derivati danni dei quali chiedeva disporsi condanna della parte convenuta all'integrale ristoro.

Deduceva, inoltre, la condotta inadempiente della convenuta nell'avvio e nello sviluppo del procedimento di accordo bonario, dato che la Committente non aveva provveduto all'attivazione del

Nb

procedimento al raggiungimento della percentuale del 10% dell'importo contrattuale azionato con riserva, ex art. 240 D. Lgs. 163/2006; inoltre la procedura non era giunta a compimento non essendo stata formulata dalla Committente alcuna proposta, così integrandosi oltre che la violazione dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 anche violazione del disposto dell'art. 2 L. 241/90.

Esponeva, poi, nel dettaglio i danni subiti in ragione della illegittima sospensione dei lavori, per i quali aveva espressamente formulato riserva.

In ogni caso, affermava il proprio diritto di ottenere condanna della convenuta al risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c., venendo in rilievo condotte illecite della committenza od anche a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c..

Si costituiva l'Avvocatura generale dello Stato, per l'Amministrazione convenuta, esponendo che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio del 14 ottobre 2005, con il quale lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto 2009 era stato dichiarato "Grande Evento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis comma 5 del D.L. 7 settembre 2001, erano state attribuite, con ordinanza P.C.M. al Commissario delegato le funzioni relative alla definizione degli eventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti funzionali allo svolgimento della manifestazione, tenendo conto delle indicazioni appositamente fornite da Coni - Fin.

In data 5 ottobre 2006, con nota n. 150, la Coni Servizi s.p.a. aveva richiesto al Commissario delegato di porre in essere una collaborazione finalizzata al compimento del programma di riqualificazione e di recupero funzionale del Parco del Foro italico, compreso lo Stadio del Tennis.

Con nota del 6 novembre 2006, il Commissario delegato si era reso disponibile alla collaborazione con Coni Servizi s.p.a., richiedendo contestualmente la trasmissione della progettazione delle strutture sportive, al fine di attivare in tempi brevi la procedura di accertamento della compatibilità urbanistica degli eventi.

Le Amministrazioni coinvolte avevano convenuto che la Struttura commissariale assumesse le funzioni di stazione appaltante e la Coni Servizi s.p.a. partecipasse alla realizzazione dell'opera come Ente finanziatore.

All'esito della procedura di gara, era risultata aggiudicataria dell'esecuzione delle opere l'ATI odierna parte attrice, la quale, a seguito di ulteriore concertazione con Coni Servizi s.p.a., quale Ente gestore del complesso sportivo, volta a rendere la struttura pienamente compatibile con il contesto, aveva redatto il progetto definitivo di variazione dell'originario assetto progettuale.

Le aree erano state poi consegnate all'Ati l'11 febbraio 2008 ed in data 8 maggio 2008 era stato stipulato tra il Commissario delegato e l'ATI il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione della progettazione esecutiva e dei lavori; questi ultimi consegnati in data 9 maggio 2008.

Sosteneva la convenuta che la sospensione dei lavori alla società consortile, in data 23 luglio 2008, fosse stata ordinata a seguito di espressa richiesta della Coni Servizi (del 22 luglio 2008), a seguito di riunione intercorsa tra quest'ultima e il Sindaco di Roma, tenutosi il 21 luglio 2008, nonché a seguito della sospensione del parere di competenza delle Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del 23 giugno 2008, in considerazione della necessità di definire soluzioni progettuali condivise da tutte le Amministrazioni che avevano sottoscritto il protocollo di intesa per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro italico.

Ricostruite le successive vicende del rapporto intercorso con l'Ati in modo sovrapponibile a quello già esposto in citazione, la convenuta riferiva che in data 9 maggio 2012, la Commissione di collaudo, esaminata la relazione redatta dal Direttore dei lavori e la nota di giudizio formulata dalla Coni Servizi s.p.a., aveva redatto relazione sulle riserve redatte dall'appaltatrice, riconoscendo le stesse per importo pari ad euro 2.560.989,68.

In data 1 dicembre 2011 si era provveduto all'istituzione di apposita Commissione di accordo bonario, con richiesta alla Coni Servizi di sostenere in qualità di Ente finanziatore dell'intervento le spese di funzionamento della suindicata commissione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Cod. Appalti; a seguito del rifiuto della Coni Servizi e dei ripetuti solleciti da parte del R.U.P. la Commissione non si era attivata, fino a quando, l'11 giugno 2013, Coni Servizi aveva offerto la propria disponibilità a partecipare agli oneri per il funzionamento della stessa, affermando però la propria estraneità a qualsivoglia pretesa risarcitoria della appaltatrice.

Nel novembre 2013, la Struttura di Missione aveva attivato la procedura per l'approvazione delle spese legate al funzionamento della Commissione, in considerazione del diniego della Coni Servizi s.p.a. di ottemperare ad ogni eventuale proposta che la Commissione avesse formulato in relazione alle riserve.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2014 era stata istituita la Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale, deputata tra l'altro alla definizione delle pendenze dei Grandi Eventi già assegnati alla Struttura di Missione per le Commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, cui era notificata la citazione a giudizio.

Eccepiva la convenuta l'inammissibilità della riserva per cui è causa, per essere stata la stessa esplicitata dall'attrice oltre il termine normativamente previsto, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 165 D.P.R. 554/1999, art. 31 D.M. 145/2000 e artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, con conseguente decadenza dell'attrice dal diritto di far valere qualsivoglia pretesa per tale titolo.

Nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa, avendo l'ATI accettato ogni integrazione apportata al progetto originario, mediante sottoscrizione degli atti aggiuntivi, nei quali erano definiti le nuove lavorazioni, i prezzi e i tempi di esecuzione, senza riserve né contestazioni.

6

Quanto alla sospensione dei lavori, affermava che essa fosse stata disposta in quanto giustificata da ragioni di pubblico interesse (art. 133 comma 2 D.P.R. n. 554/1999, ora art. 158 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010), come desumibile dalla motivazione del provvedimento adottato dal RUP in data 23 luglio 2018.

In ogni caso, contestava la pretesa dell'attrice anche in punto di quantificazione dei presunti danni sofferti, da computare, in ipotesi, con decorrenza dal 17 settembre 2008, data in cui l'appaltatrice aveva diffidato la committente a dare corso alla ripresa dei lavori.

Circa il dedotto inadempimento derivante dalla mancata attivazione della commissione di collaudo, deduceva che essa fosse stata istituita e che la mancata attivazione fosse da imputare al riferito rifiuto della Coni Servizi s.p.a. a sostenere gli oneri.

Eccepiva, infine, l'inammissibilità delle domande formulate in via subordinata, ai sensi degli artt. 2041 c.c. e 2043 c.c..

Chiedeva disporsi il differimento dell'udienza al fine di chiamare in causa la Coni Servizi s.p.a. al fine di sentire accertare la responsabilità della stessa in ordine ai fatti oggetto di causa, sia quale Ente finanziatore del progetto in forza della Convenzione del 6 aprile 2009, che a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: *"in via pregiudiziale di rito: differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa di Coni Servizi s.p.a....; respingere le domande avanzate da parte attrice siccome inammissibili, infondate e, comunque, non provate e sproporzionate nel quantum; nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di I.M.A.C. Impresa Appalti e Costruzione s.r.l., ritenere e dichiarare la Coni Servizi s.p.a., terza chiamata in causa, tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, condannare la terza chiamata in causa, ... a corrispondere direttamente a parte attrice tutte le somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio, oppure, in subordine, a rifondere alla Presidente del Consiglio dei Ministri tutte le somme che eventualmente questa sarà tenuta a corrispondere a parte attrice per capitale, interessi e spese legali; con le conseguenti statuizioni in ordine ai diritti e onorari di giudizio"*.

Si costituiva la chiamata in causa contestando la pretesa della convenuta di essere manlevata da Coni Servizi s.p.a. sia a titolo contrattuale quale Ente finanziatore del progetto, sia a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. per concorso nell'inadempimento derivante dall'eventuale ingiustificata sospensione dei lavori del 23 luglio 2018, non sussistendo i presupposti della responsabilità contrattuale invocata in forza della Convenzione del 6 aprile 2009, con la quale la chiamata negava di essersi obbligata a farsi carico di qualsiasi onere sostenuto o da sostenere da parte della stazione appaltante, essendosi, invece, limitata ad aderire al progetto di ristrutturazione

dello Stadio Centrale del Tennis e al suo finanziamento alle condizioni e nei limiti approvati dal proprio Consiglio di Amministrazione.

Sottolineava come della riserva formulata dalla appaltatrice non fosse stata fatta alcuna menzione nella Convenzione intercorsa con il Commissario delegato, benché essa fosse già stata antecedentemente iscritta nel Registro di contabilità.

Riferiva; anzi, come in sede di Conferenza di servizi tenutasi il 23 ottobre 2008, il Commissario delegato avesse dichiarato che i costi inerenti alla rimodulazione del progetto sarebbero stati fatti oggetto di un atto aggiuntivo da stipulare con l'appaltatrice a seguito di rinegoziazione dell'intero intervento "... oltre alla rinuncia a tutti gli ulteriori oneri richiesti dalla Consortile con le riserve sino ad ora apposte. Su tale componimento bonario della vicenda la Consortile ha già espresso il proprio preventivo assenso".

Per tale ragione Coni Servizi aveva fatto affidamento sul fatto che la stazione appaltante e la appaltatrice avessero già definito le riserve, all'atto della sottoscrizione della Convenzione in data 4 febbraio 2009.

Del resto non sarebbe dato ravvisare alcun comportamento inadempiente ai propri obblighi da parte della chiamata in relazione ad una condotta (l'ordine di sospensione) adottata da altra Amministrazione ancor prima della stipula della convenzione con Coni Servizi.

Negava, comunque, la stessa pretesa avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta, facendo proprie le difese svolte sul punto dalla Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in punto di tardività della riserva ed anche nel merito, di infondatezza di essa.

In ogni caso, sosteneva che si fosse trattato di sospensione dei lavori legittima, data la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, derivanti dall'intervenuta sospensione del parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma e la posizione assunta dal Sindaco di Roma, nel corso di una riunione tenutasi in data 21 luglio 2008, nella quale egli avrebbe dichiarato che non la realizzazione del progetto in essere non sarebbe stata autorizzata; donde la legittimità della sospensione dei lavori aventi ad oggetto interventi non autorizzati o comunque non più autorizzati.

Si associava inoltre alla deduzione circa l'abnormità della quantificazione del danno richiesto da parte dell'appaltatrice.

Sottolineava, poi, come fosse stata addirittura doverosa la sua condotta in ordine agli interventi da eseguire, giacché sarebbe stata colpevole e fonte di danno, al contrario, la condotta di Coni Servizi che avesse consentito la prosecuzione di lavori non autorizzati da parte dell'Amministrazione comunale, senza segnalare la necessità di sospendere gli stessi.

Per tale ragione, avrebbe dovuto semmai ritenersi responsabile della sospensione dei lavori Roma Capitale, che Coni Servizi s.p.a. chiedeva di potere chiamare in causa.

Infine, si associava all'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Conclusivamente chiedeva al Tribunale di *“in via preliminare, differire l'udienza al fine di consentire la chiamata in causa di Roma Capitale...; respingere le domande proposte dalla chiamante Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Coni Servizi s.p.a., per infondatezza delle stesse, nonché per l'inammissibilità ed infondatezza delle domande di parte attrice I.M.A.C. Impresa Appalti e Costruzione s.r.l. delle quali pure, ove occorra si chiede il rigetto; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di accertamento della responsabilità della Coni Servizi, anche per avere sollecitato la sospensione dei lavori con la propria missiva del 22 luglio 2008, accertare e dichiarare che la chiamata in causa Roma Capitale, in persona del Sindaco..., quale responsabile della sospensione dei lavori e delle relative pretese di parte attrice, è tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare la Coni Servizi s.p.a. con condanna della stessa Roma Capitale a corrispondere direttamente a parte attrice e/o a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio, ovvero, in subordine, a rifondere a Coni Servizi s.p.a. tutte le somme che eventualmente questa fosse tenuta a corrispondere ad altre parti del presente giudizio, oltre interessi e spese. Con vittoria di spese... ”.*

A seguito della chiamata in causa, si costituiva anche Roma Capitale, deducendo, in primo luogo, che non fosse in alcun modo provata la circostanza che fosse imputabile all'Amministrazione comunale qualsivoglia attività amministrativa che avesse determinato la necessità di sospendere l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice; in secondo luogo che, al più, si sarebbe potuto desumere dagli atti che la sospensione avesse tratto origine dal parere espresso dalla Soprintendenza speciale per i beni architettonici e paesaggistici di Roma, quest'ultima organo del Ministero dei Beni culturali e non già del Comune di Roma.

Sulla base di tale presupposto sosteneva l'inammissibilità della domanda formulata nei confronti dell'Ente, per carenza di legittimazione passiva, o comunque l'infondatezza di essa.

In via subordinata, eccepiva l'inammissibilità della riserva, in quanto non riproposta nello stato finale dei lavori, l'infondatezza di essa, per essere state le pretese dell'impresa riassorbite nelle successive rielaborazioni del quadro economico dell'appalto.

Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: *“in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della chiamata in causa di Roma Capitale per violazione dell'art. 163 c.p.c.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale e disporre l'immediata estromissione dal giudizio. Nel merito, rigettare la*

domanda principale e, nel caso di accoglimento, la domanda di Coni Servizi in quanto inammissibile e infondata”.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21 febbraio 2018, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

La domanda formulata dalla parte attrice nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.

Le vicende succedutesi nella fase antecedente a quella di stipulazione del contratto di appalto per cui è causa, nonché i momenti salienti della fase esecutiva del contratto sono stati ampiamente descritti dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, nei termini sopra riportati.

Gli stessi fatti sono stati ricostruiti puntualmente dal Consulente tecnico nominato nell'elaborato depositato in atti.

L'oggetto della controversia è costituito dalla pretesa avanzata dalla appaltatrice nei confronti della committente ed oggetto della riserva n. 1, iscritta sul verbale di sospensione dei lavori del 23 luglio 2008 e successivamente esplicitata, avente ad oggetto i danni derivanti dalla sospensione dei lavori che si è assunto essere stata illegittima.

La parte convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della riserva per tardività; all'eccezione si è associata la parte chiamata in causa Coni Servizi s.p.a..

Va rilevato che non è stata neppure contestata dalla convenuta la circostanza che la riserva fosse stata immediatamente apposta da parte dell'appaltatrice all'atto della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori in data 23 luglio 2008; è stata invece eccepita, nella specie, la tardiva esplicitazione della riserva da parte dell'appaltatrice, nei termini previsti dall'art. 31 commi 3 e 4 del D.M. 145/2000.

Con specifico riguardo all'ipotesi di sospensione dei lavori, la normativa all'epoca vigente (art. 165 comma 8 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 recante *“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”* prevedeva che *“Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165”*.

Pertanto, essendo la sospensione *ab origine* illegittima, l'appaltatore doveva sottoscrivere con riserva il verbale di sospensione e successivamente iscrivere la riserva nel registro di contabilità al momento della sottoscrizione, ripeterla nel verbale di ripresa dei lavori e nel registro di contabilità successivamente firmato.

La parte attrice ha allegato di avere ottemperato agli oneri sulla stessa incumbenti, ovvero di avere reiterato l'iscrizione della riserva, esplicitando la stessa nel registro di contabilità non appena presentato per la sottoscrizione dalla committente - ed anzi di avere ancor prima esplicitato la stessa in nota inviata alla stazione appaltante in data 3 ottobre 2008 - e poi in tutti i successivi atti contabili, nonché nel verbale di ripresa dei lavori.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e, per l'effetto, ammissibile la domanda proposta in questa sede, in quanto fondata su riserva tempestivamente iscritta da parte dell'attrice nei termini di legge.

Del resto, alle medesime conclusioni circa la tempestività della formulazione della riserva e della esplicitazione di essa era giunta la Commissione di Collaudo tecnico amministrativo che ne ha dato conto nella Relazione riservata prodotta in atti dalla stessa Committente.

Successivamente la riserva era reiterata alla ripresa dei lavori, della quale è dato atto nel verbale del febbraio 2009; essa era poi confermata ed aggiornata dall'impresa in data 16 febbraio 2009.

Al fine di verificare la fondatezza nel merito della riserva, occorre valutare il profilo della legittimità della sospensione dei lavori disposta con provvedimento del 23 luglio 2008 dal Responsabile Unico del procedimento.

L'ordine di sospensione è stato motivato in relazione alla *"necessità di definire soluzioni progettuali condivise da tutte le Amministrazioni che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro italo"*.

Nella premessa del provvedimento erano richiamati la nota con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Roma (n. A446 del 23 giugno 2008), aveva sospeso il proprio parere di competenza, in attesa delle ulteriori definizioni progettuali necessarie, e la nota n. 282 del 22 luglio 2008, con la quale la Coni Servizi s.p.a. aveva sollecitato l'adozione del provvedimento *"a seguito dell'incontro tenutosi con il Sindaco di Roma in data 21 luglio u.s."*.

Invero, non è dato desumere dal tenore del provvedimento di sospensione né dagli ulteriori documenti acquisiti le effettive esigenze che avessero reso necessaria la rimodulazione del progetto.

In ogni caso, emerge inequivocabilmente che la sospensione dei lavori e la sua durata dipesero esclusivamente da esigenze della stazione appaltante e derivarono dalla richiesta della società Coni servizi s.p.a., documentata in atti dalla produzione della nota inviata da quest'ultima al

Responsabile del procedimento, quest'ultima asseritamente a sua volta originata dalla posizione assunta da Roma Capitale, sulla quale ci si soffermerà in seguito.

Ritiene il Collegio che la sospensione fosse stata disposta, nel caso di specie, al di fuori dei casi previsti dalla legge: viene in rilievo il disposto dell'art. 24 del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 145/2000, all'epoca vigente, nel cui testo si legge: *"È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto"*.

La disposizione richiamata (art. 25 L. 109/94) sancisce l'ammissibilità delle varianti in corso d'opera esclusivamente ove ricorrano esigenze derivate da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari (comma 1, lett. a), ovvero per *"cause impreviste e imprevedibili..."* (lett. b).

Non si ravvisa nella fattispecie alcuna delle situazioni contemplate dalle disposizioni richiamate, dato che è ragionevole ritenere che la stazione appaltante dovesse avere concertato l'idoneità del progetto con gli altri Enti interessati all'esecuzione dell'opera o comunque coinvolti nel rilascio delle necessarie autorizzazioni prima di procedere all'affidamento dei lavori ed anche alla consegna degli stessi per la loro esecuzione.

In tale prospettiva non può ritenersi che fosse imprevedibile l'eventuale (asserito) dissenso sopravvenuto (ove anche fosse provata la circostanza) del Comune di Roma, in ordine all'aspetto architettonico dell'opera nel contesto urbanistico nel quale essa avrebbe dovuto essere inserita.

Ne deriva che debba essere affermata la responsabilità della committente in relazione alle conseguenze lesive derivate all'appaltatrice in conseguenza dell'illegittima sospensione dei lavori disposta con il provvedimento assunto dal Responsabile del procedimento in data 23 luglio 2008, in forza del disposto dell'art. 25 del Decreto ministeriale richiamato (n. 145/2000), il quale espressamente recita al comma 1: *"Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti"*.

Ai fini della quantificazione del danno da liquidare in favore dell'attrice, il Consulente nominato ha tenuto conto del fatto che, alla data di sospensione dei lavori, il contratto prevedeva un importo complessivo al netto del ribasso pari a 21.008.577, comprensivo dell'importo della progettazione pari ad euro 316.950,38, sicché l'importo dei lavori (compresi gli oneri della sicurezza) dovesse

essere stimato in misura pari ad euro 20.691,62 e della durata prevista per l'esecuzione delle opere, pari a 330 giorni.

Sulla base di tali parametri ha computato il valore della produzione giornaliera nella misura di euro 62.701,90.

Quanto al periodo da considerare ai fini risarcitori, il CTU ha ritenuto di tener conto dell'intero periodo di sospensione (dal 23 luglio 2008 al 9 febbraio 2009), pari a 201 giorni.

Sul punto, si reputa del tutto corretta la scelta operata dal Consulente, per essere stata la sospensione fin dall'origine disposta illegittimamente; in tale ottica non appare giustificata la diversa ipotesi secondo la quale dovrebbe tenersi conto del solo periodo di sospensione successivo alla ricezione da parte della Committente della diffida a riprendere i lavori.

Il Consulente, secondo i criteri dettati dall'art. 25 D.M. 145/2000, ha quindi stimato il danno liquidabile considerando: le spese generali infruttifere (comma 2 lett. a), nella misura complessiva di euro 647.589,84; la lesione dell'utile, connessa alla ritardata percezione di esso (comma 2 lett. b), pari ad euro 56.686,02; ha poi valutato il costo e l'ammortamento dei macchinari e la retribuzione della mano d'opera improduttivi (art. 2 cit. comma 2, lett. c), rispettivamente nella misura di euro 478.219,20 e di euro 1.992.583,35.

In ossequio al disposto del comma 3 dell'art. 25 D.M. 145/2000, il quale quali ulteriori voci danno liquidabile in favore dell'appaltatrice ha considerato gli oneri per la maggiore durata della polizza fideiussoria.

Quest'ultima, rilasciata dal Assicuratrice Edila s.p.a. (n. 149000272729510) aveva il costo annuo documentato di euro 6.001; ne deriva il costo giornaliero di euro 16,44, da moltiplicare per i giorni di sospensione illegittima, per un ammontare complessivo di euro 3.304,44.

Sommando le varie voci di danno sopra analiticamente considerate il Ctu è pervenuto alla quantificazione definitiva dell'ammontare del risarcimento dovuto dalla convenuta in favore dell'attrice nella misura di euro 3.178.382,85, alla data del 9 febbraio 2009.

Ritiene il Collegio di recepire le conclusioni cui è pervenuto il CTU, reputando corretto il riferimento operato dal medesimo al valore dei lavori effettivamente oggetto del contratto di appalto all'epoca della sospensione dei lavori e non già all'importo desumibile dal progetto esecutivo e ritenendo che il Consulente abbia analiticamente esposto i criteri seguiti ai fini della stima complessiva del danno, questi ultimi strettamente aderenti al disposto normativo, come è dato evincere dall'elaborato peritale.

Non trova inoltre riscontro la doglianza espressa dal Consulente di parte attrice, secondo la quale il CTU non avrebbe tenuto conto degli oneri della sicurezza, invece espressamente considerati, come esposto dal Consulente alle pagine 37 e 38 della relazione depositata in atti.

Infine, si ritiene priva di riscontro la circostanza, esposta dalla chiamata in causa Coni Servizi s.p.a., al fine di far ritenere infondata la pretesa risarcitoria dell'attrice, che l'appaltatrice fosse stata già ristorata del pregiudizio subito in conseguenza della sospensione che assumeva illegittima, giacché si sarebbe tenuto conto di esso in sede di stipulazione degli atti aggiuntivi seguiti all'originario contratto; invero, dall'esame di essi non emerge che le parti avessero fatto alcun riferimento al pregiudizio sofferto dalla appaltatrice a seguito della sospensione, è che fosse stata espressa da parte della danneggiata alcuna rinuncia alla riserva tempestivamente operata e sempre ritualmente ribadita nella contabilità dell'appalto, né l'intenzione dell'attrice di rinunciare alla sua pretesa può desumersi *aliunde*, tanto meno da quanto sarebbe stato riferito da parte della stazione appaltante a Coni Servizi s.p.a., nelle comunicazioni tra queste ultime intercorse alle quali non risulta neppure essere stato allegato avesse preso parte la IMAC.

Ne deriva che la parte convenuta debba essere condannata al pagamento nei confronti dell'attrice della somma come sopra quantificata, sulla quale dovranno computarsi rivalutazione monetaria ed interessi, questi ultimi da liquidarsi sulla somma rivalutata anno per anno (secondo il criterio indicato nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1712/1995), con decorrenza dalla data del 9 febbraio 2009.

Quanto, invece, alle allegazioni in ordine all'inadempimento della stazione appaltante all'obbligo di attivazione della procedura di accordo bonario (ex art. 240 D. Lgs. 163/2006), si rileva che l'attrice non ha proposto domanda alcuna.

La parte convenuta ha esperito chiamata in causa nei confronti della società Coni Servizi s.p.a., affinché fosse accertato l'obbligo di quest'ultima di tenerla indenne dal pagamento delle somme che fossero risultate dovute all'esito del presente giudizio nei confronti dell'attrice.

La domanda di garanzia è stata fondata, in primo luogo, sul presupposto della responsabilità contrattuale della chiamata in causa in forza della sottoscrizione da parte della medesima della Convenzione del 6 aprile 2009, dalla quale avrebbe dovuto desumersi l'assunzione dell'obbligo da parte della stessa di fare fronte alle eventuali ulteriori pretese economiche che fossero addebitate alla stazione appaltante per la sospensione dei lavori del 23 luglio 2008; in secondo luogo, sul presupposto che la sospensione fosse stata disposta dalla stazione appaltante sulla base di un'espressa e perentoria richiesta di Coni Servizi, che non avrebbe potuto essere disattesa dato il ruolo di quest'ultima, gestore dell'impianto sportivo in corso di realizzazione e finanziatore del progetto.

Ritiene il Collegio che non sia dato evincere dal tenore della Convenzione sottoscritta da parte di Coni Servizi s.p.a. (doc. 8 fascicolo di parte convenuta, chiamante in causa) l'assunzione di alcun

obbligo specifico da parte di quest'ultima in ordine alle pretese economiche che fossero state avanzate dall'appaltatrice, in ragione dell'illegittima sospensione dei lavori del 23 luglio 2008.

Trova, invece, riscontro in atti la circostanza che proprio Coni Servizi s.p.a., avesse sollecitato la stazione appaltante a sospendere i lavori, con la missiva già in precedenza menzionata, indirizzata al Commissario delegato e al Responsabile del procedimento, recante la data del 22 luglio 2018.

Dal tenore di tale comunicazione si desume come Coni Servizi s.p.a. ritenesse assolutamente necessaria la sospensione, tanto che chiese anche di ricevere assicurazioni in tal senso da parte dei destinatari.

Non è dato neppure dubitare dell'incidenza causale della richiesta dell'Ente finanziatore del progetto, con il quale la stazione appaltante agiva di intesa e con il quale è stata successivamente stipulata la convenzione con la quale la chiamata in causa assumeva l'obbligazione di finanziare il progetto, in ordine alla scelta della stazione appaltante di sospendere i lavori con provvedimento del 23 luglio 2008.

La scelta è stata, infatti, all'evidenza, se non imposta, quanto meno convenuta tra la convenuta e la chiamata in causa.

Se, quindi, si ravvisa nei confronti dell'appaltatrice la responsabilità contrattuale della sola parte convenuta per essere stata quest'ultima parte del contratto intercorso con la consortile, deve però riconoscersi il concorso della Coni Servizi s.p.a. nella responsabilità di quest'ultima, con la conseguenza che deve disporsi la condanna in solido della società chiamata in causa nei confronti della danneggiata.

In rito, si ritiene, che, nel caso di specie, in ragione del titolo per cui si accerta la responsabilità concorrente della Coni Servizi s.p.a. (concorso nell'inadempimento della stazione appaltante nei confronti della danneggiata) debba ritenersi la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della sola parte convenuta, estesa nei confronti della chiamata in causa, in ossequio all'orientamento secondo il quale *"Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio"* (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010).

Il principio si ritiene del resto applicabile anche nell'ipotesi in cui il titolo della responsabilità della convenuta e della chiamata in causa non sia il medesimo: in tal senso si richiama l'indirizzo

giurisprudenziale che si ritiene condivisibile, secondo il quale *“Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate”* (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27713 del 16/12/2005).

Va, quindi, disposta la condanna di Coni Servizi s.p.a. al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice, come sopra liquidato, in solido con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coni Servizi s.p.a., a sua volta, ha chiamato in causa Roma Capitale, affinché fosse accertato l'obbligo di quest'ultima di tenerla indenne dal pagamento di somme che dovessero risultare dovute nei confronti della danneggiata o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul presupposto che fosse, in ultimo, ascrivibile all'Amministrazione comunale la responsabilità della disposta sospensione dei lavori, in quanto di fatto imposta dalla posizione assunta dalla medesima e della Soprintendenza speciale per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma in relazione ai lavori da eseguire.

Va disattesa l'eccezione di nullità della domanda della chiamante in causa Coni Servizi s.p.a., sollevata da Roma Capitale, sul presupposto della indeterminatezza di essa quanto alla indicazione della *causa petendi*; invero, l'atto di chiamata in causa reca contenuto idoneo a far comprendere le ragioni sottese alla proposizione delle domande formulate, tanto che la chiamata Roma Capitale ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese in relazione ad esse.

La chiamante in causa ha esposto che la necessità della sospensione fosse stata determinata dal fatto che la Soprintendenza avesse sospeso la procedura volta al rilascio del necessario parere con provvedimento del 23 giugno 2008, mentre il Comune si fosse espresso tramite il Sindaco pro-tempore in senso contrario all'esecuzione dei lavori come originariamente progettati nel corso di una riunione tenutasi in data 21 luglio 2008, menzionata dalle parti convenute e chiamante in causa Coni Servizi nei propri atti e nei documenti a suo tempo emessi e già citati: Coni Servizi s.p.a. ha anche chiesto di fornire prova testimoniale del contenuto delle dichiarazioni rese dal Sindaco alla citata riunione.

Tali fatti avrebbero quindi costituito il presupposto delle condotte di Coni Servizi e della stazione appaltante, le quali sarebbero state quindi non solo indotte ma addirittura costrette a procedere nel senso della sospensione, data la necessità che l'opera fosse assentita dall'Amministrazione capitolina.

Ritiene il Collegio che i documenti prodotti in atti dalle parti convenuta Presidenza del Consiglio e chiamata in causa Coni Servizi s.p.a., nei quali è in più parte fatto riferimento alla presunta richiesta pervenuta da parte di Roma Capitale di riformulare il progetto dei lavori in corso, siano del tutto inidonei ai fini della prova dell'effettivo concorso di Roma Capitale nella condotta produttiva di danno.

Invero, in primo luogo, si rileva come non è stata neppure contestata dalla convenuta e della parte chiamante in causa la circostanza che la Soprintendenza speciale per i Beni architettonici e paesaggistici di Roma non sia organo dell'Amministrazione comunale, sicché in alcun modo può essere a quest'ultima riferibile qualsivoglia provvedimento assunto dalla medesima.

Quanto al riferimento alla posizione assunta dal Sindaco del Comune di Roma nel contesto della richiamata riunione del 21 luglio 2008 si rileva, da un lato, l'assoluta genericità delle allegazioni della chiamante in causa, in ordine ad una presunta richiesta pervenuta da parte di Roma Capitale di *"rimodulare il progetto al fine di renderne la realizzazione compatibile con il contesto esistente"*, giacché non si comprende neppure sotto quale aspetto e in che misura potesse essere stata sollecitata una modifica del progetto approvato, con la conseguenza che non sarebbe neppure possibile in astratto valutare l'effettiva necessità di sospendere i lavori in corso; d'altro lato, si ritiene che quand'anche fosse stata provata la circostanza che il Sindaco si fosse espresso nei termini riferiti dalla chiamante, tali esternazioni sarebbero comunque rimaste sul piano della manifestazione di un'intenzione programmatica, non essendosi poi tradotte in alcun atto formale del Comune in relazione alla vicenda per cui si procede.

In tale prospettiva, data l'inesistenza di alcuna attività amministrativa posta in essere dal Comune che possa avere condizionato o comunque anche solo orientato l'attività di Coni Servizi e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene del tutto infondata la pretesa della chiamante volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità della chiamata in causa in ordine alla decisione assunta dalla stazione appaltante di disporre la sospensione dei lavori.

Per tali ragioni, la domanda svolta da Coni Servizi s.p.a. nei confronti di Roma Capitale è respinta.

Quanto alle spese del procedimento, in ragione della soccombenza, si dispone condanna delle parti convenuta e chiamata in causa Coni Servizi s.p.a. al pagamento di esse in favore della parte attrice; si dispone invece condanna della parte chiamante Coni Servizi al pagamento di esse in favore di Roma Capitale.

Le spese in favore della parte attrice si liquidano nella misura di euro 3.403,85 per spese vive ed euro 39.000 per compensi professionali (euro 8.000 per la fase di studio, euro 6.000 per la fase introduttiva, euro 13.000, per la fase istruttoria, euro 12.000, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; in favore di Roma Capitale, nella

misura di euro 30.000, (euro 6.000 per la fase di studio, euro 4.000 per la fase introduttiva, euro 10.000, per la fase istruttoria, euro 10.000, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si pongono, infine, le spese di CTU, già liquidate separatamente, a carico delle parti convenuta e chiamata in causa Coni Servizi s.p.a..

P.Q.M.


Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Coni Servizi s.p.a., in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attrice della complessiva somma di euro 3.178.382,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione, decorrenti dalla data del 9 febbraio 2009;
- respinge le domande formulate dalla parte chiamata in causa Coni Servizi s.p.a. nei confronti di Roma Capitale;
- condanna la convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri e Coni Servizi s.p.a. in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in 3.403,85 per spese vive ed euro 39.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna Coni Servizi s.p.a. al pagamento nei confronti di Roma Capitale delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 30.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.


Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2018.

Il Giudice est.

Laura Centofanti



Il Presidente
Tommaso Marvasi



Depositato in Cancelleria

Roma, li 17.7.2018



IL CANCELLIERE C

Roma



Fedeli Fabrizio

Da: Avvocato Arturo Cancrini <arturo.cancrini@avvocato.pe.it>
Inviato: lunedì 10 dicembre 2018 12:32
A: fabrizio.fedeli@avvocaturastato.it
Oggetto: IMAC s.r.l. c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri/Coni Servizi S.p.A. – Richiesta esecuzione spontanea sentenza n. 14849/2018 pubblicata in data 17/07/2018 del Tribunale Ordinario di Roma - Riservata non producibile in giudizio

Prot. n. 7178/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

c/o Avvocatura Generale dello Stato

Avv. Fabrizio Fedeli

roma@mailcert.avvocaturastato.it

fabrizio.fedeli@avvocaturastato.it

Rif. CT. 33105/14

p. Coni Servizi S.p.A.

c/o Avv. Massimo Ranieri

Egregio Collega,

con riferimento alla causa indicata in oggetto, nell'ambito della quale è stata resa la sentenza n. 14849/2018 di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, nel dichiarare la disponibilità della mia Assistita a transigere la controversia, anche attraverso riduzione delle proprie spettanze in funzione di un immediato pagamento di quanto dovuto, chiedo l'apertura di trattative volte ad addivenire a un bonario componimento.

Nell'attesa di un cortese cenno di assicurazione, porgo

Cordiali saluti

Avv. Arturo Cancrini

STUDIO LEGALE
CANCRINI E PARTNERS

ARTURO CANCRINI

Francesco Toscano
Francesco Vagnucci
Laura Fioravanti
Filippo Casadei
Aldo Scarpello

Antonina Leccese
Valeria Niniadoro
Vittorio Capuzza
Francesca Leproux
Maria Bordini
Andrea Cioccoloni del Greco
Stefano Santori
Giuseppe Durano
Monica Novelli
Giorgio Cancrini
Giovanni D'Alessio
Giulia Passino

Consulente:

PROF. AVV. MARCO D'ALBERTI

Adriano Anonzo
Giorgio Maloni
Fabrizio D'Ippolito
Alessandro D'Alberti
Valerio Scarpato
Maria Teresa della Vittoria Scarpato
Elena Quaranta Miccolis
Antonella Mascio
Francesco Testi
Giorgio Maria Perotto
Francesca Salvi
Gregorio Calabresi
Roberto Savino

Presidenza del Consiglio dei Ministri
c/o Avvocatura Generale dello Stato
Avv. Fabrizio Fedeli
Via dei Portoghesi, 12
00186, Roma
FAX 0696514000

Coni Servizi S.p.A.
c/o Avv. Massimo Ranieri
Via dei Tre Orologi, 10/E
00197, Roma
FAX 0689682110

Oggetto: IMAC s.r.l. c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri/Coni Servizi S.p.A. – Richiesta esecuzione spontanea sentenza n. 14849/2018 pubblicata in data 17/07/2018 del Tribunale Ordinario di Roma.

Egregi Colleghi,

con riferimento alla causa indicata in oggetto, si rappresenta che il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato in data 17 luglio 2018, con sentenza n. 14849/2018, statuendo l'accoglimento delle domande proposte dall'attrice con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute come di seguito indicato:

“= 1) In accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Coni Servizi s.p.a., in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attrice della complessiva somma di euro 3.178.382,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione, decorrenti dalla data del 9 febbraio 2009”.


La sentenza, in punto spese di lite, provvede a condannare le Amministrazioni in solido nei confronti della parte attrice al versamento della somma di € 3.403,85 per spese vive ed euro 39.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Tanto premesso e considerato, con la presente, si invitano le Amministrazioni convenute, Vostro tramite, a voler dare esecuzione spontanea alla citata sentenza, manifestandosi, altresì, con la presente, apertura ad ipotesi transattive da concordare tra le parti.

Cordiali saluti

Roma, 26/07/2018

Avv. Arturo Cancini



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: sezione1@mailcert.avvocaturastato.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

CC:

Ricevuto il:03/01/2019 03:10 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Prot: 2019/3681; AL 2014/33105; sa

Priorità:normale

[aorm-P-2019-3681.pdf\(857646\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#)[Segna come:](#)[Da leggere](#)[Sposta in:](#)[ARCHIVIO OTTOBREASIAGO](#)[Andrea Garrasi](#)[CORTINA-2021](#)[DELETED ITEMS](#)[DRAFTS](#)[DURC - Cuccioletta](#)[Francesca Bertozzi](#)[Graziella Monaco](#)[INFOIPZS](#)[Le Madri Costituenti](#)[OTTOBRE](#)[OTTOBRE 2016](#)[PROTOCOLLA](#)[TIRECEIPTS](#)[RICEVUTE FATTER](#)[Restauro](#)[PIAZZA DELLE PIETRE](#)[REDIPUGLIAR](#)[Rosyta](#)[SENT ITEMS](#)[ATTESA](#)